

UOC Affari Generali

**Il dirigente della UOC Affari Generali
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 398 del 03/05/2022

OGGETTO: Utilizzo fondo 20.20.20.101 Esercizio anno 2021 ai fini del pagamento della fattura n° 29/2021 emesse dall'Avv. Antonio Stanizzi in ordine all'attività professionale svolta a favore dell'Ente nel procedimento di recupero crediti IFO/Kratos spa rgn 15976/2017.

Esercizi/o 2021 - 20.20.20.101 Centri/o di costo 2003000

- **Importo presente Atto: € 21.010,39**

- **Importo esercizio corrente: € 0,00**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2021/122022.1378

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali Proposta n° DT-419-2022

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Visti il D. Lgs. 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288;
la L. R.23 gennaio 2006 n° 2;
l'Atto Aziendale adottato con deliberazione del 19/02/ 2019 n° 153 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n° U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con la deliberazione n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 e n° 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 30.03.2021 n° G03488;

PREMESSO che questi Istituti hanno affidato la propria rappresentanza e difesa in sede giudiziale e stragiudiziale all'avvocato Antonio Stanizzi - Studio Legale Stanizzi, per la controversia di seguito indicata:

RGN	NOMINATIVO	FT. PRO-FORMA
15976/2017	KRATOS	154/2018

che l'Avvocato Antonio Stanizzi, terminata la propria attività professionale ha emesso la notula pro-forma sopra riportata, ai fini dell'accettazione da parte di questi Istituti del relativo compenso richiesto;
che detta notula è stata oggetto di confronto tra l'avvocato e gli I.F.O.;
che, a seguito di intervenute rettifiche e successiva definitiva valutazione positiva da parte dell'Ente di detta notula, lo stesso professionista ha emesso la seguente fattura:

NUMERO FT.	RGN	NOMINATIVO
FT. 29/2021	15976/2017	KRATOS

CONSIDERATO che detta fattura è stata redatta ai sensi della deliberazione n° 185/2016, relativa al regolamento IFO in materia di affidamento d'incarico professionale e determinazione dei compensi spettanti agli avvocati del libero foro;

RAVVISATO che, risulta necessario procedere al pagamento della fattura n.29/2021;
che, ai fini della liquidazione della fattura in parola, occorre utilizzare la complessiva somma totale di € 21.010,39, al lordo delle ritenute di legge, già impegnata sul fondo 20.20.20.101 esercizio anno 2021;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo

comma, della legge 7/8/1990, n. 241, come modificata dalla legge 11/02/2005, n. 15.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di utilizzare la somma complessiva di € 21.010,39, al lordo delle ritenute di legge, già impegnata sul fondo 20.20.20.101 esercizio anno 2021 ai fini del pagamento della fattura n.29/2021 a favore dell'avvocato Antonio Stanizzi a fronte dell'attività professionale svolta dallo stesso per la rappresentanza e difesa degli I.F.O. in sede giudiziale e stragiudiziale, nella controversia in premessa riportata.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

FEPA - ABSTRACT XML



STANIZZI ANTONIO
00197 VIALE MARESCIALLO IT
PILSUDSKI 118
Partita IVA: 10019730588
Codice fiscale: STNNTN55E03C3520

Spett.le
Istituti Fisioterapici Ospitalieri -
Uff_eFatturaPA - Via Elio Chianesi
53 - 00144 - Roma
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Fattura	22/03/2021	FPA 29/21		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta			
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale

CODIFICA	UN. MIS.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SCONTI	IMPONIBILE	IMPONIBILE	IVA
		1	15139,29		16274,74		22,00
DESCRIZIONE	KRATOS S.p.A. - giudizio Tribunale Roma RG 15976.2017 - parametri come da Vs. delibera 185.20185 - ns. proforma 154.2018						
		1	361,00		361,00		0,00
DESCRIZIONE	spese anticipate nel Vostro interesse						

IMPOSTE

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	3.723,66
Escluso Art. 15 DPR 633/72	0,00	0,00

IMPOSTE

DESCRIZIONE	%	IMPOSTA
	22,00	3.723,66
Escluso Art. 15 DPR 633/72	0,00	0,00

Importo a carico SSR:	361,00
Quota Fissa:	
Bollo:	2,00
Toale Documento:	21.010,39
TOTALE DA PAGARE:	17.755,44

PARCELLA FPA 29/21 _22-MAR-21 _21010,39

Onorari		€ 16.635,74
cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.		€ 650,99
Totale Imponibile		€ 17.286,73
IVA 22,00 % su Imponibile		€ 3.723,66
Totale		€ 21.010,39
Ritenuta d'acconto	%	
Netto a pagare s.e.o.		€ 17.755,44

ANTONIO STANIZZI

Avvocato

Viale Maresciallo Pilsudski, 118 - 00197 Roma
c.f. STN NTN 55E03 C3520 – p. IVA 10019730588
tel. 06 80690614 r.a. – fax 06 80696235

Roma, 31 luglio 2018

Spettabile
Istituti Fisioterapici Ospedalieri
Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma
C.F.: 02153140583

Proforma n. 154/2018

Oggetto: Kratos S.p.A. – Giudizio Tribunale di Roma RG 15976/2017 – Valore € 341.239,36
Parametri come da Vs. delibera 185/2015

Competenze	€ 15.139,29
Rimborso spese generali 7,5%	€ 1.135,45
C.P.A. 4%	€ 650,99
IVA 22 %	€ 3.723,66
TOTALE	€ 20.649,39
Ritenuta acconto	€ 3.254,95
Spese esenti IVA*	€ 361,00
TOTALE	€ 17.755,44

La presente non costituisce fattura che sarà emessa al momento del pagamento

*spese anticipate per conto del Cliente, esenti da base imponibile ex art. 15 DPR 633 /1972 – i relativi giustificativi sono conservati in studio o presso gli uffici giudiziari competenti

Accreditare su Banca Centro Calabria - IBAN IT 16 W 08258 04401 006 000000001

KRATOS S.p.A.
giudizio Tribunale Roma
RG 15976/2017 -

valore € 341.239,36
parametri come da Vs. delibera 185/2015

	spese	imponibile
fase di studio		1.687,50
fase introduttiva		1.113,50
fase istruttoria		2.974,50
fase decisionale		8.710,50
rimborso spese generali 7,5%		653,29
contributo unificato per iscrizione esecuzione	139,00	
bollo per iscrizione ruolo	27,00	
contributo unificato	168,00	
bollo per iscrizione ruolo	27,00	
notifica ricorso in opposizione		
TOTALE euro	361,00	15.139,29

PROCURA AD LITEM

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI I.F.O. DOTT. FRANCESCO RIPA DI MEANA IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI CON SEDE IN ROMA, VIA ELIO CHIANESI N° 53, IN FORZA DEI POTERI DERIVATI PER LA CARICA DAL DECRETO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N° T00248 DEL 23 NOVEMBRE 2016,

DELEGA

L'AVV. ANTONIO STANIZZI E L'AVV. MARCO GENTILE, A RAPPRESENTARE E DIFENDERE QUESTI ISTITUTI, CONGIUNTAMENTE E O DISGIUNTAMENTE NEL PRESENTE PROCEDIMENTO INSTAURATO A SEGUITO DELL'INIZIATIVA ESECUTIVA PROMOSSA DA KRATOS SPA, ATTRIBUENDOGLI OGNI FACOLTA', COMPRESA QUELLA DI TRANSIGERE E CONCILIARE, INCASSARE SOMME E QUIETANZARE, SVINCOLARE E DELEGARE ALTRI PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI, PROPORRE OPPOSIZIONE CHIAMARE IN CAUSA TERZI, RINUNCIARE AGLI ATTI DI GIUDIZIO, NOMINARE SOSTITUTI E PROCURATORI, ELEGGENDO DOMICILIO PRESSO LO STUDIO LEGALE SITO IN ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI, 118 – 00197 ROMA – AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, EDOTTA DELLE FACOLTA' DI LEGGE.

ROMA LI, 3 Luglio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Ripa di Meana

E' VERA LA FIRMA

(Avv. Antonio STANIZZI)



(Avv. Marco GENTILE)

Tel. +39 0652662702

C.F. N° 02153140583 / P. IVA 01033011006 – 00144 ROMA Via Elio Chianesi, 53

Da: aagg
A: ufficiolegale@cert.ifo.it; graziano.fronteddu@ifo.gov.it
Oggetto: I: notule insolute 1 ottobre 2019
Data: venerdì 13 marzo 2020 13:43:04

Da : "Per conto di: antoniostanizzi@ordineavvocatiroma.org" posta-certificata@legalmail.it
A : ifo@pec.aruba.it, diramm@cert.ifo.it, aagg@cert.ifo.it
Cc :
Data : Fri, 13 Mar 2020 12:15:55 +0100
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: notule insolute 1 ottobre 2019

Illustri Signori,

faccio seguito alla precedenti comunicazioni (pec del 9 giugno 2017,31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019) segnalandoVi che le notule proforma emesse, già riepilogate nelle precedenti mail, risultano ad oggi impagate.

I colloqui intervenuti presso i Vostri Uffici con l'Avvocato Andreasi hanno prodotto, da parte di quest'ultimo, esclusivamente assicurazioni in merito ad un immediato pagamento, senza alcun positivo esito.

Come ben noto ai Vostri competenti Uffici, tutte le notule sono state redatte in conformità ai decreti ministeriali medio tempo vigenti e, ove applicabile, la convenzione in essere, non sussistendo, pertanto, alcun fattore ostativo al pagamento delle notule.

Nel ribadire che sugli importi da Voi dovuti maturano, decorsi trenta giorni dall'emissione delle rispettive notule, interessi moratori ex decreto legislativo 191.2012, Vi invito a voler provvedere, entro e non oltre trenta giorni dalla presente, al pagamento dei complessivi importi dovuti, restando a disposizione per un incontro con il Vostro Signor Direttore Generale e /o con il Vostro Signor Direttore Amministrativo per una compiuta esplicazione della situazione.

La presente deve intendersi quale formale atto di messa in mora ed interruttivo della prescrizione, fatto salvo , in difetto di pagamento, il necessario ricorso ad opportuna azione giudiziale.

Con i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi

ifo_058_IFO_AOO_REGISTRO_UFFICIALE_I.0008734.02-07-2021

Da "Ordine Avvocati Roma" <antonio.stanizzi@ordineavvocatiroma.org>

A "ifo@pec.aruba.it" <ifo@pec.aruba.it>, "diramm@cert.ifo.it" <diramm@cert.ifo.it>, "aagg@cert.ifo.it" <aagg@cert.ifo.it>, "ufficiolegale@cert.ifo.it" <ufficiolegale@cert.ifo.it>

Data giovedì 1 luglio 2021 - 15:50

pagamento fatture

Illustri Signori,

dopo i vari colloqui intervenuti con l'Avvocato Andreasi ed i recenti intercorsi con la Dr.ssa Eleonora Allocca e il Signor Graziano Fronteddu (nel corso dei quali sono state esaminate tutte le posizioni) ho provveduto, come d'intesa, ad emettere in data 14 marzo 2021 le fatture da n. 1 a n. 21 PA, in data 22 marzo 2021 le fatture distinte dal numero 22 al n. 30 PA ed in data 23 marzo 2021 le fatture da n. 31 a n. 34 PA, tutte relative ai compensi a me dovuti per le posizioni definite.

La gran parte delle notule proforma erano state, peraltro, già sottoposte ai Vostri competenti Uffici (in data 9 giugno 2017, 31 luglio 2018, 11 dicembre 2018, 18 febbraio 2019, 21 febbraio 2019) e quindi già oggetto di congiunto esame.

Solo la fattura n. 17.2021 è stata da Voi saldata con valuta 17 giugno 2021, mentre alla data odierna tutte le altre fatture risultano insolute.

E' doveroso ribadire che, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (nel Vostro caso 60 giorni dall'inoltro della mera richiesta di pagamento) sono da Voi dovuti i relativi interessi moratori.

Vi prego pertanto volermi specificare eventuali fattori ostativi al pagamento delle fatture su citate ed a tal riguardo sarò grato di un incontro con i Responsabili dei competenti Vostri Uffici.

Colgo l'occasione per segnalare che devono essere ancora oggetto di definizione le note posizioni relative ai Vostri dipendenti, di cui alle notule già anche a Voi sottoposte.

Confido in un pronto riscontro e porgo i migliori saluti

Avvocato Antonio Stanizzi

DA
RU
S

IFO DI ROMA
- 2 LUG. 2021
Prot. Arrivo n. 8734

FRONTEDDU GRAZIANO

Da: Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>
Inviato: mercoledì 10 marzo 2021 14:59
A: FRONTEDDU GRAZIANO
Oggetto: I: KRATOS S.p.A.
Allegati: dichiarazione_Verbicaro_19_07_2005.pdf; dichiarazione_Verbicaro_Filardo_Masci_19_07_2005_1.pdf; escussione testi avanti al Tribunale Rimini.pdf; escussione testi giudizio Tribunale penale.pdf; lettera a IFO 7 novembre 2005.pdf; lettera ad IFO 8 luglio 2011.pdf; mail ad IFO del 15 luglio 2011.pdf; sentenza Corte Appello penale Roma.pdf; sentenza Tribunale Roma (penale).pdf

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

Illustre Signor Fronteddu,
in allegato è la mail riepilogativa inoltrata all'Avvocato Andreasi.
A Sua disposizione, cordialità
Antonio Stanizzi

Da: Studio Legale Stanizzi <segreteria@studiolegalestanizzi.it>
Inviato: mercoledì 23 gennaio 2019 16:30
A: 'fabio.andreasi@ifo.gov.it' <fabio.andreasi@ifo.gov.it>
Oggetto: KRATOS S.p.A.

KRATOS S.p.A. conseguiva nei confronti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri decreto ingiuntivo n.754.2005, per il pagamento della somma di € 338.103,36, dovuta, secondo la ricostruzione di Kratos, per fornitura di materiale vario per ufficio.

Avverso detto decreto, proponevano opposizione gli IFO, deducendo che il ricorso per ingiunzione di pagamento poneva a proprio fondamento una serie di presunte forniture effettuate da Kratos S.p.A. ad IFO nel periodo intercorrente tra il 14 maggio ed il 26 maggio 2004.

In particolare, la pretesa Kratos si fondava sulle seguenti fatture, tutte emesse il 26 maggio 2004, aventi i numeri:

21915/V ,21916/V , 21917/V , 21918/V , 21919/V,21920/V, 21921 /V e 21922 /V con relativi documenti di trasporto e prove di consegna sottoscritte, non certo dagli IFO.

Le fatture facevano riferimento ad un ordine presuntivamente emesso dagli Istituti Fisioterapici distinto con il protocollo SAR / DOS / 5609.

Rilevavano, al riguardo, gli IFO, come nessun ordine di acquisto fosse mai stato inviato a Kratos S.p.A. né quest'ultima fosse mai stata invitata a

partecipare ad alcuna gara indetta dagli stessi per la fornitura di materiale di alcun genere.

Peraltro, la sigla SARD /DOS non è mai stata utilizzata dagli Istituti, essendo la vera denominazione del competente Ufficio SAR / DOS.

Si rilevava, ancora, che le fatture prodotte da Kratos a corredo del ricorso per ingiunzione recavano un protocollo SARD/DOS/5609; invero da controlli eseguiti presso gli uffici interni degli IFO, era risultato che tale protocollo si riferiva ad un invito a presentare offerte per la fornitura di apparecchiature informatiche rivolto ad un elenco di società, dettagliatamente individuate, e tra le quali non compariva la Kratos S.p.A.

Evidenziavano ancora gli IFO come, ad assunto di Kratos S.p.A., le merci su indicate erano state consegnate presso la sede degli IFO, in Roma, Viale Regina Margherita 295, mentre, dal 2001 l'unica sede legale, amministrativa ed operativa degli Istituti si trova in Via Elio Chianesi 53, residuando, al tempo, in Viale Regina Margherita solo una biblioteca.

Lo stesso timbro apposto sui documenti di trasporto, prodotti da controparte, appariva a prima vista artefatto né la firma apposta sul detto timbro era riconducibile ad alcuno dei dipendenti IFO muniti dei necessari poteri e, pertanto, gli IFO ne disconoscevano l'autenticità.

Rilevavano, infine gli Istituti esponenti, come a seguito di sollecito di pagamento delle fatture su menzionate, i competenti uffici amministrativi avessero contattato la Kratos S.p.A. per chiarimenti ricevendo, da questa, in data 18 marzo 2005, una comunicazione fax sottoscritta dal Direttore Amministrativo con cui la società opposta confermava *"che tutta la documentazione pervenuta alla Vostra Amministrazione, di estratti conto, di crediti vantati è per un errore di digitazione da parte nostra del codice cliente"* e si chiedeva, pertanto di ritenere tutta la pratica annullata.

Nel corso dell'istruttoria venivano espletate prove per testi; in particolare, all'udienza del 5 maggio 2009, venivano assunti i testi signori Domenico Verbicaro, Giuseppe Filardo (entrambi dipendenti IFO) e Luciano Vittorio Masci le cui deposizioni, totalmente discordanti, inducevano il Giudice a trasmettere gli atti al Signor Procuratore della Repubblica per le determinazioni di competenza.

Con la sentenza n. 1013/2011, il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione al decreto ed avverso la stessa gli Istituti esponenti hanno proposto impugnazione.

In forza di detto titolo esecutivo, Kratos ha attivato vari pignoramenti in danno degli Istituti, incamerando, alla data odierna, la somma complessiva di euro 394.823,65.

Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini è stata proposta impugnazione avanti alla Corte di Appello di Bologna; il giudizio è in fase conclusiva, dovendo essere depositate, a breve, le memorie conclusionali.

In detto giudizio, IFO hanno proposto querela di falso relativamente ai documenti prodotti da Kratos a fondamento della sua domanda.

La Corte ha ritenuto ammissibile la querela proposta, ma Kratos non ha esibito gli originali dei documenti, avendo dichiarato in giudizio che gli stessi sarebbero andati distrutti nel corso del " terremoto che ha colpito la città di L'Aquila".

D'altra parte, gli IFO formalizzavano denuncia in relazione ai fatti dedotti da Kratos; sulla scorta di tale denuncia veniva rinviato a giudizio il Signor Riccardo Ricciardi, per i reati di cui agli art. 640, 61 n. 7 c.p. (truffa aggravata), 482 e 81, 2 comma e 61 n. 2, c.p. (falso materiale).

A definizione del giudizio, il Tribunale di Roma, con sentenza 7436/2011, ha assolto il Ricciardi dalle imputazioni al medesimo ascritte, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura in sede per quanto di competenza in ordine alla responsabilità di terzi per le attuali imputazioni o per reati concorrenti e in ordine alle dichiarazioni rese dai testi Luciano Vittorio Masci, Domenico Verbicaro e Giuseppe Filardo.

Avverso detta sentenza, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, costituitisi parte civile nel giudizio di primo grado, hanno formalizzato impugnazione e la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 10 maggio 2013, in accoglimento dell'appello, dichiarava il Signor Ricciardi responsabile civilmente nei confronti degli IFO, condannandolo ad una provvisionale di € 50.000,00.

La Corte ha riconosciuto la falsità dell'ordine, non senza dare rilievo al ruolo avuto da altri soggetti (vedasi il testo integrale della sentenza, qui allegata).

TRIBUNALE DI ROMA

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

KRATOS S.P.A. corrente in Coriano (RN) via Piane n. 36 (C.F. 02683390401), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. Elio Grossi, ai fini del presente atto rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Bagli (C.F. BGLVNI64B19H294A che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al proprio numero di fax 0541-782057 o alla propria PEC: **ivan.bagli@ordineavvocatirimini.it**) giusta procura generale alle liti rilasciata a mezzo scrittura privata autenticata in data 08.06.2001 a ministero Notaio Dr.ssa Stefania Faetani di Rimini, repertorio n. 9701 (prodotta nel procedimento monitorio) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A, presso l'Avv. Piero Frattarelli (C.F. FRTPRI57R10G362Z - PEC: pierofrattarelli@ordineavvocatiroma.org).

PREMESSO

- 1) che in forza del **decreto ingiuntivo n. 754/05** emesso dal Tribunale di Rimini in data 04.05.2005, **Kratos s.p.a.** è **creditore di Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)** (C.F. 02153140583) corrente in Roma (RM), Via Elio Chianesi n. 53, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma di € **341.239,36** di cui € 338.103,36 per sorte, oltre interessi moratori di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 sulla somma di € 338.103,36 dalla scadenza del 31.08.2004 al saldo effettivo, ed € 3.136,00 per spese legali, oltre rimborso forfettario spese generali 12,5% oltre IVA e CNAP come per legge;
- 2) che il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati regolarmente notificati all'ente ingiunto in data 23.05.2005;
- 3) che in pendenza di opposizione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., con provvedimento in data 16.05.2007 il Giudice dell'opposizione ha munito il decreto ingiuntivo opposto della provvisoria esecutorietà;
- 4) che in data 27.06.2007 è stata apposta la formula esecutiva;
- 5) che il presente atto è notificato al debitore unitamente all'atto di precetto con il quale si intima agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), di pagare **immediatamente** a Kratos SpA, giusta autorizzazione ex art. 482 c.p.c. del Tribunale di Roma del 30.05.2017, la somma di € 347.318,58 oltre interessi

moratori sulla somma di € 338.103,36 dal 03.01.17 al saldo effettivo, IVA come per legge e tutte le successive occorrende;

- 6) che gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) risultano creditori di alcune somme di denaro nei confronti della sig.ra Tuccimei Monica (C.F. TCCMNC66C67H501I);
- 7) che la Kratos Spa intende sottoporre a pignoramento, a norma dell'art. 543 c.p.c., nei limiti di legge (e quindi fino alla somma indicata nel precetto aumentata della metà) tutte le somme dovute e debende, agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) (C.F. 02153140583) ovunque si trovino e dovute a qualsivoglia titolo (e/o comunque qualunque credito maturato e maturando oltre eventuali interessi) dalla sig.ra Tuccimei Monica.

Tutto ciò premesso, Kratos Spa, come sopra rappresentata e difesa

INTIMA

- agli **Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)** (C.F. 02153140583), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma (RM) Via Elio Chianesi n. 53;
- alla **sig.ra Tuccimei Monica** (C.F. TCCMNC66C67H501I) residente a Roma (RM), in via F. Gullo 63;

di non disporre di tutte le somme dovute e debende in favore degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) (C.F. 02153140583) ovunque esse si trovino e dovute a qualunque titolo (e/o comunque qualunque credito maturato e maturando oltre eventuali interessi) senza ordine del Giudice, ed al contempo

CITA

gli **Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)** (C.F. 02153140583), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma (RM) Via Elio Chianesi n. 53, a comparire dinanzi al Tribunale di ROMA, all'udienza che si terrà il giorno **10 LUGLIO 2017** ore di rito, con espresso avvertimento che non comparendo si procederà come per legge.

INVITA

- **Tuccimei Monica** (C.F. TCCMNC66C67H501I) residente a Roma (RM), in via F. Gullo 63;
- a comunicare allo scrivente difensore del creditore procedente, la propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c. entro 10 giorni dal ricevimento del presente atto a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC (ivan.bagli@ordineavvocatirimini.it) precisando di quali somme o beni di**

pertinenza degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) (C.F. 02153140583) è debitrice o è in possesso o ha la disponibilità e quando ne deve eseguire il pagamento, specificando i sequestri o i pignoramenti precedentemente eseguiti presso la medesima e le cessioni già notificate o accettate;

con l'avvertimento, alla terza pignorata, che:

in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparando alla predetta udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non renda la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza della debitrice, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

*

Avverte altresì il debitore che, a norma dell'articolo 615, co. 2° c.p.c. l'opposizione è inammissibile se proposta dopo il provvedimento con cui il Giudice dispone l'assegnazione o la vendita a norma dell'art. 552 c.p.c.

Il valore del presente procedimento è € 347.318,58 ed il C.U. sarà pari ad € 139,00.

Rimini - Roma, 07.06.2017

Avv. Ivan Bagli



RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta di Kratos SpA, nonché del suo difensore Avv. Ivan Bagli, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico del Tribunale di ROMA, visto l'atto di precetto con il quale si intima agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) (C.F. 02153140583), di pagare immediatamente a Kratos SpA, giusta autorizzazione *ex art.* 482 c.p.c. del Tribunale di Roma del 30.05.2017, la somma di € 347.318,58 oltre interessi moratori sulla somma di € 338.103,36 dal 03.01.17 al saldo effettivo, IVA come per legge e tutte le successive occorrende

HO PIGNORATO

anche ai sensi dell'art. 545 c.p.c., tutte le somme dovute e debende, ovunque si trovino e dovute a qualsivoglia titolo (e/o comunque qualunque credito maturato e maturando oltre eventuali interessi), nei limiti massimi consentiti dalla legge e quindi fino all'importo del precetto aumentato della metà, dovute agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) (C.F. 02153140583) da:

- **Tuccimei Monica** (C.F. TCCMNC66C67H5011) residente a Roma (RM), in via F. Gullo 63.

A tal fine ho formalmente ingiunto agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché alla terza pignorata, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme sottoposte a pignoramento ed ho intimato ai medesimi, debitore esecutato in persona del legale rappresentante *pro tempore* e terza pignorata, di non disporre di dette somme senza ordine del Giudice, pena le sanzioni di legge.

HO INVITATO

gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) (C.F. 02153140583) nell'ipotesi che il compendio pignorato sia insufficiente, a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili ed i luoghi ove si trovano, ovvero le generalità di eventuali terzi debitori, entro e non oltre quindici giorni da oggi, con avvertimento che in caso di omessa o falsa dichiarazione si applicherà personalmente nei loro confronti la sanzione penale *ex art. 388 c.p.*;

nonché ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o, in alternativa, ad eleggere domicilio presso uno dei Comuni di competenza del su intestato Tribunale di ROMA, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a loro dirette saranno effettuate presso la Cancelleria del Giudice.

Inoltre

HO AVVERTITO

il debitore che, a norma dell'art. 615, secondo comma c.p.c., l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Ho avvertito altresì il debitore che ai sensi dell'art. 495 c.p.c. è sua facoltà chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante (e ad eventuali creditori intervenienti) comprensivo della quota capitale, degli interessi maturati e maturandi dalla debenza al saldo effettivo, delle spese dell'esecuzione e di quelle successive occorrente (ivi comprese quelle di notifica dell'atto di precetto e di esecuzione del presente atto), sempre che, a pena dell'inammissibilità, sia depositata in Cancelleria - prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. - la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento (e dei crediti degli eventuali creditori intervenienti), dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

In pari tempo ho notificato il suesteso atto di citazione mediante consegna di copia conforme all'originale come segue a:

Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma (RM) Via Elio Chianesi n. 53, ivi mediante consegna fattane di copia conforme all'originale

Sig.ra Tuccimei Monica, residente a Roma (RM), in via F. Gullo 63, ivi mediante consegna fattane di copia conforme all'originale

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE IV ESECUZIONI MOBILIARI

RG. 15976/2017

**RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI AI
SENSI DEGLI ARTT. 615 E 617 C.P.C.**

PER Istituti Fisioterapici Ospitalieri (in breve IFO) con sede in Roma, via Elio Chianesi 53, (C.F. 02153140583), in persona del Direttore Generale Dott. Francesco Ripa di Meana, rappresentati e difesi per delega in calce al presente atto dall'Avvocato Marco Gentile (C.F. GNTMRC79B26H501X) e dall'Avvocato Antonio Stanizzi (C.F. STNNTN55E03C3520) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo in Roma, Via Maresciallo Pilsudski n. 118, giusta procura depositata unitamente all'iscrizione a ruolo della presente procedura esecutiva.

I sottoscritti procuratori dichiarano Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al numero di fax 06/3214048 e all'indirizzo di posta elettronica certificata marcogentile@ordineavvocatiroma.org, nonché al numero di fax 06/80696235 e all'indirizzo di posta elettronica certificata antoniostanizzi@ordineavvocatiroma.org

CONTRO Kratos S.p.a. (Avv. Ivan Bagli)

PREMESSO che

- con decreto ingiuntivo n. 754/2005, emesso dal Tribunale di Rimini in data 4.5.2005, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono stati condannati a pagare in favore di Kratos s.p.a. la complessiva somma di euro 341.239,36, di cui euro 338.103,36 per sorte, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data del 31.8.2004 al saldo effettivo, ed euro 3.136,00 oltre accessori, per spese legali;
- con atto di precetto in data 23.5.2017, notificato il 12.6.2017 (doc. 1), Kratos s.p.a. ha intimato agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri il pagamento della complessiva somma di euro 347.318,58, importo asseritamente dovuto in virtù del detto decreto ingiuntivo;
- nell'atto di precetto, l'opposta ha dato atto di aver rice-



vuto pagamenti intermedi a parziale soddisfazione del credito;

- in particolare, Kratos ha ammesso di aver riscosso in via esecutiva tre pagamenti: il primo per la complessiva somma di euro 123.930,00 in data 9.4.2009; il secondo per la complessiva somma di euro 106.015,41 in data 11.1.2003; il terzo per la complessiva somma di euro 164.878,24 in data 3.1.2017;
- tali pagamenti, ai sensi dell'art. 1194 c.c., sarebbero stati imputati a interessi, spese legali di varie procedure ed altri crediti;
- per effetto dell'imputazione fatta dal creditore, la sorte capitale indicata nel titolo esecutivo non sarebbe stata neppure minimamente erosa, residuando ancora oggi il credito portato dall'atto di precetto;
- nel medesimo atto di precetto, Kratos ha dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza di un credito di euro 225.643,24, vantato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri nei confronti della Dott.ssa Monica Tuccimei
- Kratos s.p.a., paventando un pericolo nell'attesa del termine dilatorio previsto dall'art. 482 primo periodo c.p.c., ha chiesto al Tribunale l'autorizzazione all'esecuzione immediata, secondo quanto previsto dall'art. 482 secondo periodo c.p.c.;
- con decreto in data 30.5.017, il Presidente, sulla base delle indicazioni fornite da Kratos s.p.a., che ha espressamente indicato in euro 225.643,24 il credito vantato dagli I.F.O. nei confronti della Dott.ssa Tuccimei, ha autorizzato l'esecuzione immediata presso il detto terzo;
- in data 15.6.2017, è stato notificato agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri il pignoramento presso terzi (doc. 2), con cui Kratos s.p.a. ha sottoposto a vincolo *"tutte le somme dovute e debende agli I.F.O., ovunque si trovino e dovute a qualsivoglia titolo (e/o comunque qualunque credito maturato e maturando oltre eventuali interessi) dalla sig.ra Tuccimei Monica"*;
- il pignoramento è pertanto avvenuto oltre quanto autorizzato dal Tribunale con il decreto in calce all'atto di precetto;



- il pignoramento è altresì avvenuto in violazione dell'art. 1 bis della L. n. 720/1984 e dell'art. 1 comma 5 D.L. n. 9/1993;
- da ultimo, le somme precettate e successivamente pignorate sono maggiori del credito ad oggi vantato da Kratos s.p.a.
- pertanto, il pignoramento al quale ci si oppone con il presente atto è illegittimo per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione dell'art. 1 bis della L. n. 720/1984 e dell'art. 1 comma 5 D.L. n. 9/1993

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, quale I.R.C.C.S. di diritto pubblico, sono destinatari delle norme di cui alla L. n. 720/1984 e quindi soggette al regime di tesoreria unica.

Ai sensi dell'art. 1 bis del citato testo normativo, *"i pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonché al medesimo ente od organismo debitore"*.

Ai sensi dell'art. 1 commi 5 e 5 bis del D.L. n. 9/1993 *"Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo."*



5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno".

Con decreto 15.10.1993 il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro, ha individuato tra i vari servizi sanitari essenziali i cui fondi possono essere oggetto di vincolo, il servizio di assistenza ospedaliera pubblica, esercitato con continuità anche dagli I.F.O.

Gli Istituti, quindi, nell'impossibilità di garantire tutti i pagamenti con le risorse a disposizione, con provvedimenti trimestrali emesse ai sensi della citata normativa, hanno esercitato la facoltà concessa loro dalla legge e apposto il vincolo sulle somme destinate all'erogazione del servizio di assistenza ospedaliera. In particolare, gli Istituti, per il periodo che qui interessa (2015 - 2016), hanno adottato i seguenti atti deliberativi (doc. 3):

- deliberazione n. 1163 del 29.12.2016 per il periodo gennaio - marzo 2017;
- deliberazione n. 246 del 31.3.2017 per il periodo aprile - giugno 2017;
- deliberazione n. 517 del 27.6.2017 per il periodo luglio - settembre 2017

Il sistema delineato dal legislatore, pertanto, tutela la necessità della Pubblica Amministrazione e, per quel che qui in-



teressa, delle aziende sanitarie, di gestire le risorse disponibili per far fronte prima di tutto all'erogazione dei servizi. È quindi consentito alle Aziende, con deliberazioni adottate per ogni trimestre, di destinare le risorse al perseguimento delle finalità specificate dalla legge, apponendo così un vincolo alle somme disponibili che, per espressa previsione legislativa, sono detenute da un unico tesoriere.

Con il pignoramento al quale ci si oppone, Kratos s.p.a. ha violato l'art. 1 bis L. 720/1984 che prevede l'obbligo di eseguire i pignoramenti presso la tesoreria unica, andando a pignorare crediti vantati dai ricorrenti nei confronti di altri soggetti. **Ciò di per sé determina l'illegittimità del pignoramento.**

Inoltre, così facendo, ha eluso la normativa prevista dall'art. 1 D.L. n. 9/1993, poiché sulla base delle delibere citate, quelle somme sarebbero rientrate tra i fondi vincolati e, quindi sarebbero risultate impignorabili. L'ammissibilità di tali iniziative renderebbe vana la disposizione di cui all'art. 1 D.L. 9/1993 e pregiudicherebbe irrimediabilmente la possibilità di perseguire le finalità da essa tutelate.

Per i motivi sopra esposti, si chiede la declaratoria di nullità e/o inammissibilità del pignoramento, con conseguente estinzione della procedura.

2. Violazione del decreto di autorizzazione ex art. 482 c.p.c.: esecuzione del pignoramento oltre quanto richiesto nell'atto di precetto e autorizzato dal Tribunale.

Nell'atto di precetto, Kratos ha espressamente indicato il credito che intendeva pignorare, individuandolo nella somma di euro 225.643,24 incassata dalla Dott.ssa Tuccimei nell'ambito della procedura esecutiva RGE 7015/2015, pendente dinanzi al Tribunale di Roma.

L'autorizzazione del Presidente del Tribunale deve quindi considerarsi limitata a quanto richiesto nell'istanza redatta in calce all'atto di precetto.

Con il pignoramento presso terzi notificato in data 15.6.2017, tuttavia, Kratos s.p.a. non si è limitata a pignorare



la somma indicata nell'atto di precetto, oggetto dell'autorizzazione ex art. 482 comma 2 c.p.c., ma ha illegittimamente esteso il pignoramento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo dalla Dott.ssa Tuccimei agli I.F.O.

L'iniziativa esecutiva ha quindi travalicato i limiti dell'autorizzazione e deve per questo essere dichiarata inammissibile.

3. Errata determinazione del credito da parte del creditore pignorante ed illegittimità delle imputazioni dei pagamenti ricevuti.

Si eccepisce, altresì, che l'importo di € 347.318,58 indicato nell'atto di pignoramento opposto è frutto di omissioni ed errori di calcolo e di imputazione delle somme già percepite, con conseguente nullità del pignoramento medesimo e/o comunque con la necessità di procedere ad un ricalcolo delle somme effettivamente spettanti alla Kratos S.p.A.

Preme, innanzitutto, rilevare che con sentenza n. 8064/2016 pubblicata il 18 aprile 2016 e pronunciata dalla dott.ssa Ferramosca nell'ambito del giudizio RG 40719/2014, promosso da Kratos nei confronti degli Istituti esponenti e di Banca Unicredit, la Kratos S.p.A. è stata condannata al pagamento, in favore degli IFO, della somma di € 3000,00 a titolo di spese legali, oltre accessori di legge

Detta somma dovrà pertanto, essere computata in detrazione del credito che verrà riconosciuto spettante alla Kratos e precisamente dovrà essere detratto l'importo complessivo di € 4.377,36 così determinato:

-€ 3000,00 per onorari liquidati in sentenza

-€ 450,00 per spese generali (15%)

€ 138,00 per Cassa Avvocati (4%)

€ 789,36 per IVA (22%)

Oltre interessi legali maturati dal 18.04.2016.

**

Ancora nell'imputazione effettuata dalla Kratos delle somme che le sono state assegnate nell'ambito dell'esecuzione rg



7015/2015 con ordinanza del 2 gennaio 2017 del Giudice Vigorito, la controparte imputa € 653,54 quali spese del precetto.

Detta somma non può essere conteggiata in quanto con l'ordinanza di assegnazione, il G.E. dott. Vigorito aveva riconosciuto alla Kratos a totale soddisfo delle spese di procedura la somma di € 2.379,08; pertanto solo dette somme potranno essere imputate a tale titolo.

La stessa ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito del giudizio rg 10232/12 è stata pronunciata in data 17 luglio 2012 e non l'11 gennaio 2013. Il computo degli interessi sino alla data dell'11 01.2013 appare pertanto ingiustificato.

Non è, difatti, credibile che dall'ordinanza di assegnazione all'effettivo incasso delle somme possano essere decorsi oltre sei mesi, né il ritardo di controparte nel porre in essere gli adempimenti successivi e necessari all'incasso e consistenti nella semplice richiesta di copia della ordinanza e nella sua notificazione al terzo, possano essere posti a carico dell'istituto esponente, soprattutto in considerazione degli alti tassi di interessi moratori che vengono a maturare sulle somme pretese.

A tale ultimo riguardo si eccepisce la illegittimità dell'imputazione effettuata da controparte in relazione alle somme percepite in virtù delle precedenti assegnazioni; somme che controparte ha imputato, richiamando l'art. 1994 c.c., agli interessi senza riduzione alcuna dell'importo capitale.

Dal suddetto illegittimo modus operandi né è conseguito che, nonostante la Kratos ad oggi abbia già incassato il rilevante importo di oltre 394.823,65 euro, importo di gran lunga superiore al credito capitale portato dal decreto ingiuntivo azionato, la somma capitale sia rimasta del tutto invariata avendo controparte imputato quanto già percepito a soddisfo, peraltro parziale, degli interessi moratori.

L'imputazione operata da controparte non è legittima atteso che il criterio di imputazione ex art. 1194 c.c. trova applicazione solo in relazione a pagamenti volontari e non a quelli



coattivi.

In tal senso si è espressa innanzitutto la S.C. la quale ha statuito che "l'art. 1194 c.c. che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e, quindi, al capitale si riferisce esclusivamente ai pagamenti volontari e non a quelli eseguiti coattivamente per ordine del giudice " (ex multis Cass. n. 20574/2008; Cass. n. 11014/1991; Cass. n. 10149/1991; Cass. n. 2222/1982)

Il principio espresso dalla Corte di legittimità è stato in più occasioni ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa e così ex multis il TAR Puglia Lecce sez. II 8.03.2012 n. 448; il TAR Sicilia Catania sez. IV 14.01.2010 n. 7; TAR Emilia Romagna Bologna 23.06.1999 n. 324.

Il principio espresso dalla consolidata giurisprudenza si palesa del tutto condivisibile in quanto, peraltro, più giusto nel contemperare gli interessi delle parti contrapposte del rapporto obbligatorio.

Da un lato il creditore il quale comunque viene a percepire sul credito che via via residua a fronte di parziali pagamenti gli interessi moratori senza pregiudizio della propria posizione economica e dall'altro quello del debitore che ha interesse a seguito dei suddetti pagamenti a vedere progressivamente estinto il proprio debito.

L'adozione del diverso criterio di imputazione porterebbe alle ingiuste ed aberranti conseguenze quali quelle alle quali si assisterebbe anche nel caso di specie se si dovesse ritenere operante il criterio di imputazione operato dalla Kratos e cioè di non vedere non solo mai estinto il debito originario, ma di vedere aumentare gli interessi in conseguenza del decorso del tempo e della somma capitale che rimane invariata.

Ne consegue che in applicazione del corretto principio su esposto, il credito di cui controparte pretende il pagamento deve essere totalmente rideterminato.

Il credito che ad oggi spetterebbe alla Kratos a seguito della corretta e legittima imputazione delle somme già percepite



in precedenti esecuzioni e detratto il credito degli IFO conseguente alla sentenza n. 8064/2016 sarebbe complessivamente di € 280.165,87 di cui soli € 24.106,20 a titolo di somma capitale ancora dovuta.

A detto importo si arriva secondo i seguenti calcoli:

-Somma capitale liquidata in decreto ingiuntivo € 338.103,36

-Interessi dal 31.08.2004 al 9.04.2009 € 156.230,04

Alla data del primo pagamento ricevuto dalla Kratos in data 9.04.2009 il credito della stessa per capitale ed interessi moratori, ammontava, pertanto, ad € 494.333,40

L'importo di € 123.930,00 conseguito in data 9.04.2009 deve essere così imputato:

€ 8.152,09 per spese giudiziali e stragiudiziali,

€ 2.168,00 per spese di procedura;

detratte queste somme il restante importo di € 113.609,91 deve essere imputato alla somma capitale che si riduce pertanto all'importo di € 224.493,45

Alla data del 9.04.2009 il credito della Kratos risultava pertanto pari ad

€ 224.493,45 per capitale

€ 156.230,04 interessi dal 31.08.2004 al 9.04.2009 sull'importo di € 338.103,36

Per un totale di € 380.723,49

L'importo di € 106.015,41 conseguito in data 11.01.2013 deve essere così imputato:

€ 1250,00 spese legali

€ 4.050,00 spese legali

€ 176,75 spese registrazione

il restante importo di € 100.538,66 va imputato alla somma capitale che così si riduce ad € 123.954,79

Alla data dell' 11.01.2013 il credito della Kratos era pertanto pari ad

€ 123.954,74 capitale

€ 156.230,05 interessi dal 31.08.2004 al 09.04.2009 (su ca-



pitale di € 338.103,36)

€ 68.579,66 interessi al 09.04.2009 al 11.01.2013 (su capitale di € 224.493,45)

E così per la somma complessiva di € 348.764,50

La somma di € 164.878,24 incassata in data 3.01.2017 deve essere così imputata:

€ 2.379,08 per spese di procedura

€ 14.438,22 spese di sentenza n.3935/2012

ed il restante importo di € 148.060,94 va imputato alla somma capitale che si riduce pertanto ad € 24.106,20

In considerazione di quanto sopra il credito che controparte vanterebbe, alla data odierna (si usa il condizionale in quanto il credito per il quale la Kratos agisce è, attualmente, sub iudice essendo stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo azionato ed essendo in attesa di sentenza della Corte d'Appello di Bologna) sarebbe di importo complessivo di € 280.165,47 (e non di € 346.665,04) così determinato:

€ 24.106,20 somma capitale

€ 156.230,04 interessi su 338.103,36 dal 31.08.2004 al 9.04.2009

€ 68.579,64 interessi su € 224.493,36 dal 09.04.2009 al 11.01.2013,

€ 35.626,63 interessi su € 123.954,74 dall' 11.01.2013 al 3.01.2017

Da detto importo deve essere detratta la somma di € 4.377,36 dovuta agli IFO in conseguenza della sentenza n. 8064/16

Detto importo deve essere, altresì, ulteriormente ridotto in considerazione della circostanza che il calcolo degli interessi, non può avere luogo sull'importo lordo delle fatture ossia sull'importo delle fatture comprensive dell' IVA calcolata al 20%.

Trattandosi, infatti, di fatture in sospensione per le quali l'IVA non è stata versata anticipatamente il calcolo degli inte-



ressi avrebbe dovuto essere effettuato sull'importo delle singole fatture al netto dell'IVA.

In considerazione di tutto quanto esposto l'importo calcolato dalla Kratos quale credito alla stessa ancora spettante ed indicato nell'atto di pignoramento oggetto della presente opposizione, è totalmente errato conseguendone la nullità dell'atto di pignoramento.

Tanto premesso, gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, come sopra rappresentati e difesi,

RICORRONO

al Tribunale di Roma, sezione esecuzioni mobiliari, R.G.15976/2017 affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e concesso termine per la notifica del ricorso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) in accoglimento dei motivi sub 1 e 2, dichiarare la nullità e/o inammissibilità del pignoramento, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva e ordinare la restituzione delle somme pignorate;
- b) in via subordinata, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'imputazione operata dalla Kratos S.p.A. in relazione alle somme dalla stessa percepite nelle precedenti esecuzioni, per le ragioni tutte esposte in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 347.318,58 indicata nell'atto di pignoramento opposto, con conseguente dichiarazioni di nullità del medesimo e restituzione delle somme pignorate.
- c) In via subordinata, laddove codesto On. le Giudice, accertata e dichiarata la illegittimità dell'imputazione ex art. 1194 c.c. operata da parte pignorante e l'erronea determinazione della somma indicata nel pignoramento, non ritenga di pronunciare la nullità del suddetto atto, voglia tuttavia procedere al ricalcolo delle somme che spetterebbero alla Kratos S.p.A. in applicazione del criterio



di imputazione indicato dagli Istituti esponenti e dei calcoli dagli stessi effettuati.

- d) In via ulteriormente subordinata , nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto On. le Giudice ritenga corretto il criterio di imputazione ex art. art. 1194 c.c. applicato da Kratos voglia tuttavia accertare e dichiarare che alla stessa non è dovuta la somma di € 653,54 quali spese di precetto nell'esecuzione rg 7015/2017, e che gli interessi moratori sulla somma capitale spettante al 09.04.2009 andavo calcolati sino alla data del 17 .luglio 2012 e non del 11 01.2013 con conseguente riduzione dell'importo richiesto dalla Kratos S.p.A. a titolo di interessi moratori ad € 90.120,75 rispetto ai 103.299,84 dalla stessa pretesi
- e) In ogni caso voglia codesto On. le Giudice compensare con le somme che saranno riconosciute spettanti alla Kratos S.p.a. la somma di € 4.377,36, oltre interessi dalla scadenza al soddisfo, spettante agli IFO in virtù della sentenza n. 8064/2016
- f) ove necessario, sospendere la procedura esecutiva e concedere termine per l'introduzione del giudizio di merito, all'esito del quale dovrà essere accertato e dichiarato:
- 1) che i crediti vantati dagli I.F.O. nei confronti di soggetti diversi dal tesoriere non sono pignorabili, per essere il pignoramento presso il tesoriere l'unico strumento azionabile per la soddisfazione dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni;
 - 2) che il pignoramento effettuato da Kratos s.p.a. è avvenuto al di fuori dei limiti dell'autorizzazione rilasciata dal Tribunale ai sensi dell'art. 482 comma 2 c.p.c., per essere lo stesso stato eseguito su crediti diversi da quello indicato nell'istanza ex art. 482 c.p.c.;
 - 3) che il criterio di imputazione applicato da Kratos S.p..A. in relazione alle somme percepite nei precedenti giudizi di esecuzione è illegittimo e conseguentemente erronea la somma indicata



nell'atto di pignoramento quale ad essa spettante con conseguente pronuncia di nullità dell'atto medesimo.; 4) in via subordinata accertata e dichiarata l'illegittimità dell'imputazione operata da Kratos S.p.A. e dell'importo del credito dalla stessa indicato procedere ad un ricalcolo del medesimo secondo il criterio di imputazione ed i calcoli eseguiti dalla parte esponente., 5) in ogni caso compensare con le somme che saranno riconosciute spettanti alla Kratos S.p.A. il credito vantato dagli IFO in virtù della sentenza n. 8064/2016

- g) condannare Kratos s.p.a. al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso spese generali alla percentuale di cui alla tariffa professionale.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

1. atto di precetto in data 23.5.2017, notificato in data 12.6.2017;
2. pignoramento presso terzi notificato in data 15.6.2017;
3. deliberazione IFO n. 1163/2017;
4. deliberazione IFO n. 246/ 2017;
5. deliberazione IFO n. 517/2017;
6. ordinanza di assegnazione del Giudice dott. Vigorito del 02.01.2017;
7. sentenza n. 8064/2016

Ai sensi della L. 488/1999 si dichiara che si verte in materia di opposizione ad atti esecutivi.

Roma, 5 luglio 2017

Avvocato Antonio Stanizzi

Avvocato Marco Gentile



IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

LETTO il ricorso che precede

VISTO l'art. 615 co. 2 p.p.c. e 617 co. 2 e.p.c.

FISSA

per la comparizione della parti innanzi al Giudice Dott.

V. gerito l'udienza del 25.10.2017

ore 10,00 nell'aula della IV Sezione Civile nei locali del

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – VIA LEPANTO

Dispone la notificazione del ricorso e del presente decreto alle
altre parti e occorrendo all'istituto Vendite Giudiziarie di Roma
a cura di quella ricorrente entro 25. 7. 2017

Roma, 10.7.2017

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dipartimento Cancelleria



Roma, 11.7.17



Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avvocato Antonio Stanizzi, con studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90 del 24/6/2014,

ATTESTO

che il sujesteso ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (composto da numero tredici pagine) depositato nell'ambito del giudizio di esecuzione presso terzi R.G.15976/2017 Tribunale Civile di Roma ed il conseguente provvedimento di fissazione udienza depositato dal Signor Giudice dell'esecuzione in data 10 luglio 2017 (composto da una pagina), sono copia conforme dei corrispondenti provvedimenti in formato digitale estratti dal fascicolo informatico n. 15976/2017 R.G.E. del Tribunale di Roma.

Roma, 14 luglio 2017

Avvocato Antonio Stanizzi

Ad istanza di Istituti Fisioterapici Ospitalieri, come in atti rappresentati e difesi, si notificchi, **URGENTE**, a:

- 1) **KRATOS Società per Azioni**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Coriano(Rimini) via Piane 36,

- 2) **KRATOS Società per Azioni**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto in Roma, via degli Scipioni 268/A presso lo studio dell'Avvocato Piero Frattarelli

- 3) **Signora Monica TUCCIMEI**, domiciliata in Roma, Via Fausto Gullo n. 63, scala D, int. 3 (00155).